

REGOLAMENTO (CE) N. 403/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1996

che istituisce, per il primo semestre 1996 misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il primo semestre 1996, l'apertura di un contingente tariffario di 89 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %;

considerando che il regolamento (CE) n. 3018/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1996⁽²⁾, ha stabilito determinate norme per l'importazione di 62 250 capi di peso pari o inferiore a 80 kg; che, in virtù del regolamento (CE) n. 3066/95, tale quantitativo è stato aumentato di 26 750 capi per il primo semestre del 1996; che occorre pertanto stabilire misure di gestione relative a questi ultimi animali rispettando il regime d'importazione già definito dal regolamento (CE) n. 3018/95; considerando che, tuttavia, per meglio tener conto degli scambi tradizionali nell'ambito dei regimi d'importazione specifici relativi ai vitelli di peso non superiore a 80 kg è opportuno adottare criteri lievemente modificati per quanto riguarda i quantitativi di riferimento «tradizionali»;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli

d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁶⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce misure di gestione relative alle importazioni nella Comunità, nel corso del primo semestre 1996, di animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 chilogrammi, di cui al codice NC 0102 90 05 e originari dei paesi indicati nell'allegato I, che si aggiungono a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3018/95.

Articolo 2

1. Possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 26 750 animali di cui al codice NC 0102 90 05.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 18 725 capi, è ripartita tra:

— gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58.